Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Mercoledì, 2 agosto 1933 - ANNO XI — Numero 178

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 2 AGOSTO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Comune di Vernio:** Cartelle del prestito comunale sorteggiate il 9 luglio 1933. — **Ferrovia elettrica Transatesina, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1933. — **Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1933. — **Società anonima « Cereali », in Treviso:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1933. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 33ª estrazione del 21 luglio 1933. — **Municipio di Napoli:** Elenco dei buoni sorteggiati nella 53ª estrazione dal 1° al 4 luglio 1933.

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Alfredo Wysocki il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, lì 30 luglio 1933 - Anno XI

(5342)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,50, in udienza solenne, S. E. il signor Giovanni Lugosianu il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Romania, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 30 luglio 1933 - Anno XI

(5343)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,10, in udienza solenne, S. E. il signor Don Manuel C. Téllez il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 30 luglio 1933 - Anno XI

(5344)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 932.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, riguardante l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, riguardante l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 933.

Trasferimento di personale finanziario nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza del R. decreto 18 maggio 1931, n. 544.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, che dispone il concentramento nel Ministero dei lavori pubblici dei servizi relativi all'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato;
Ritenuto che, in conseguenza di tale concentramento dei servizi, è necessario trasferire al predetto Ministero, con i relativi posti d'organico, il personale dei ruoli finanziari necessario per l'espletamento dei servizi di pertinenza del Ministero delle finanze passati alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
Veduta l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono ridotti del numero di posti a fianco di ciascuno indicato:

A) Amministrazione centrale e Intendenze di finanza:

1. Ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*)	grado 9°	n. 1
2. Ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*)	grado 12°	» 1
	grado 13°	» 1

B) Catasto e servizi tecnici di finanza:

1. Ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) . .	grado 9°	» 5
	grado 10°	» 3
2. Ruolo dei geometri (gruppo *B*) . . .	grado 10°	» 1
3. Ruolo degli aiutanti, disegnatori e computisti (gruppo *C*)	grado 10°	» 1
	grado 11°	» 2
	grado 12°	» 7

Art. 2.

I seguenti ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati dei posti di cui appresso:

A) Amministrazione centrale:

1. Ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*)	grado 9°	n. 1
2. Ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*)	grado 12°	» 1
	grado 13°	» 1

B) Corpo Reale del genio civile:

1. Ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) . .	grado 9°	n. 5
	grado 10°	» 3
2. Ruolo dei geometri (gruppo *B*) . . .	grado 10°	» 1
3. Ruolo dei disegnatori (gruppo *C*) . .	grado 10°	» 1
	grado 11°	» 1
	grado 12°	» 4
4. Ruolo degli assistenti (gruppo *C*) . .	grado 11°	» 1
	grado 12°	» 3

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, tutti i posti di cui al precedente art. 2 sono attribuiti al personale dei ruoli indicati nell'art. 1, che ricopra posti di gruppo e grado uguali a quelli da conferire o, altrimenti, grado superiore, se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero è compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.

Detto personale sarà scelto d'intesa fra i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici preferibilmente fra quello che si trovi addetto ai servizi di cui al R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, e che abbia chiesto il trasferimento nell'Amministrazione dei lavori pubblici e verrà collocato, col proprio grado, nei ruoli di quest'ultimo Ministero interpolandosi col personale appartenente a detti ruoli, in base all'anzianità di grado rispettivamente acquisita alla data di trasferimento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 934.

Autorizzazione al comune di San Roberto a trasferire la sede municipale alla frazione Colelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 26 maggio 1933, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di San Roberto, in esecuzione della deliberazione 9 aprile 1932, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione « Colelli »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Reggio Calabria, con deliberazione 11 luglio 1932;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione « Colelli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 935.

Provvedimenti a favore dei Consorzi per i mutui ai danneggiati dai terremoti di Roma e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni e disposizioni estensive;

Visti i decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 5 novembre 1915, n. 1661;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire il Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed il Consorzio per le sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, dai maggiori rischi di gestione dei mutui in dipendenza del citato R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Consorzio per la concessione dei mutui danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma, ed al Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, con sede in Napoli, è concessa, con le mo-

dalità da stabilire con speciale convenzione tra il Ministero delle finanze ed i Consorzi stessi, la garanzia, a carico del bilancio dello Stato, per gli eventuali rischi derivanti dall'applicazione delle norme emanate con R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, alle domande di mutuo presentate ai Consorzi medesimi, ed a quelle pervenute al Consorzio di Roma dall'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria, in liquidazione.

La garanzia cesserà rispetto a ciascun mutuo quando la parte a carico del mutuatario sarà ridotta, per il Consorzio di Roma, al 25 % o al 40 % dell'intero mutuo, e per quello di Napoli, al 25 % del mutuo o al 40 % degli interessi, a seconda del reddito del mutuatario.

Simile garanzia, sempre con le modalità da stabilirsi come sopra, è concessa, nel limite del 50 % del credito del Consorzio, anche rispetto alle somministrazioni rateali, nel caso in cui i lavori non giungano a compimento.

Restano, inoltre, ferme tutte le altre garanzie già sancite dalle precedenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 119. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Società cooperativa agricola di Ramacca (Catania) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 19 e 17 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta :

Alla Società cooperativa agricola di Ramacca (Catania) in liquidazione è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 200 (duecento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro : ACERBO.

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933.

Approvazione delle norme ed istruzioni per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi ed i pericoli provenienti dagli impianti elettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare norme regolamentari e transitorie per impedire i disturbi alle radioaudizioni circolari;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta :

Sono approvate e rese esecutive le allegate norme ed istruzioni per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi e i pericoli provenienti dagli impianti elettrici industriali.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di dare incarico a propri delegati di vigilare a che le norme anzidette vengano applicate ove occorra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro : CIANO.

Norme ed istruzioni per la protezione delle radioaudizioni contro i disturbi ed i pericoli provenienti dagli impianti elettrici.

GENERALITA'.

1. — Sono sicure fonti di disturbi elettromagnetici alle radioaudizioni tutti i meccanismi che nel loro normale funzionamento producono delle brusche variazioni di intensità nella corrente, o delle frequenti interruzioni, o delle scintille. Per evitare i disturbi che ne conseguono occorre, con adatti dispositivi:

a) ridurre al minimo l'irradiazione diretta delle oscillazioni elettromagnetiche di alta frequenza, che su tali meccanismi si generano;

b) evitare che tali oscillazioni si propaghino fuori dell'ambiente in cui sono generate, lungo linee o fili conduttori uscenti da esso.

Tali dispositivi consistono in generale, per lo scopo di cui alla lettera *a*), in una schermatura più o meno completa degli apparati, o nell'impiego di resistenze smorzatrici delle oscillazioni nocive; e per lo scopo di cui alla lettera *b*), in filtri elettrici tendenti, da una parte, con adatti condensatori tra la linea e la terra (o la massa), a trattenere vicino alla sorgente le oscillazioni stesse e, dall'altra, con adeguate induttanze (di minima capacità propria), ed ostacolarne il propagarsi sulle linee esterne.

Tali provvedimenti, naturalmente, non debbono danneggiare il funzionamento normale degli apparati, nè aumentarne eccessivamente il costo di impianto e di esercizio.

2. — Un'altra categoria importante di disturbi alle radioaudizioni comprende quelli dovuti al cattivo o irregolare funzionamento di apparati e impianti elettrici, che normalmente non dovrebbero dar luogo a disturbi; irregolare funzionamento dovuto sia a qualità scadente dei materiali, sia a difetto di manutenzione.

Un passo importante nella riduzione dei disturbi radiofonici sarà perciò compiuto quando tutti gli apparati, tutte le macchine elettriche e tutte le linee di trasporto soddisfa-

ranno rigorosamente alle Norme dell'A. E. I., per ciò che riguarda sia il loro impianto, sia la loro manutenzione; in tal modo sarà invero ridotta al minimo la possibilità di guasti, di scariche, di dispersioni verso terra, e le interruzioni saltuarie e le variazioni accidentali di corrente e di tensione assumeranno carattere del tutto eccezionale.

3. — Nei capitoli seguenti sono presi in esame successivamente i principali tipi di impianti elettrici suscettibili di perturbare le radioaudizioni, e per ciascuno di essi sono date norme e descritti dispositivi che si ritengono, allo stato attuale delle conoscenze, atti ad evitare o a ridurre i disturbi di cui trattasi.

Tali dispositivi in genere, più che formare oggetto di tassative prescrizioni, possono considerarsi come concrete esemplificazioni, restando inteso che qualunque altro anche se qui non compreso, possa essere accettato, quando raggiunga lo scopo prefisso.

PARTE PRIMA.

RIDUZIONE DEI DISTURBI ALL'ARRIVO.

CAPO I.

111. — Premesso che i disturbi radiofonici, dovuti agli impianti elettrici raggiungono normalmente i radio ricevitori per il tramite dell'antenna e delle presa di terra per fenomeno di induzione elettrostatica o elettromagnetica; che essi risultano tanto più gravi quanto maggiore è il rapporto fra le f.e.m. indotte sull'antenna rispettivamente dalle condutture elettriche e dal campo e. m. della emissione che si vuole ricevere; tenendo conto della attenuazione che quest'ultimo subisce nell'interno degli edifici ove spesso è sensibile la influenza delle condutture elettriche; ne segue che i disturbi possono in molti casi attenuarsi coll'uso di antenne esterne, bene sollevate sul suolo, lontane quanto è possibile dalle condutture di qualsiasi specie ed incrociantesi con queste ad angolo prossimo a 90° e possibilmente schermate nella parte inferiore fino all'ingresso del ricevitore, esso pure schermato. Giova all'uopo anche l'uso di prese di terra molto efficienti, collegate ai ricevitori con fili corti e grossi. Antenne accordate (non aperiodiche) e debolmente accoppiate ai ricevitori risultano meno sensibili ai disturbi elettrici.

112. — A misura che ci si addentra nell'interno delle città ove il livello elettrico dei disturbi aumenta, mentre diminuisce quello delle emissioni radio, attesa anche la difficoltà di impiantarvi antenne esterne ben disimpegnate, può consigliarsi l'uso dei seguenti dispositivi, atti in qualche caso a ridurre i disturbi all'arrivo, anche se non raggiungono di massima la scopo di eliminarli completamente:

Fig. 1-*a*.

a) dispositivi tendenti ad arrestare i disturbi prima del loro ingresso nei ricevitori o nei locali in cui essi si trovano. Essi comprendono i filtri passa-basso, più o meno completi, con frequenza limite che può essere anche molto maggiore di quella della rete elettrica di distribuzione che alimenta l'apparecchio, disposti subito prima del ricevitore, o meglio prima dell'ingresso della rete nel locale del ricevitore;

b) dispositivi tendenti a neutralizzare l'accoppiamento della rete coll'antenna del ricevitore. Per questo scopo si possono usare condensatori, induttanze e resistenze variabili, collegate in serie tra il serrafilo di terra del ricevitore e la rete. Il collegamento tra il serrafilo di terra e la terra

Fig. 1-*b*.

può pure farsi attraverso una adatta impedenza (generalmente una semplice induttanza), in modo da completare un ponte, del quale due lati (facenti capo al serrafilo d'antenna), sono costituiti dagli accoppiamenti dell'antenna con la rete e con la terra, e due lati (facenti capo al serrafilo di terra), sono le impedenze di cui sopra (fig. 1).

I disturbi agiscono su una diagonale (rete-terra) mentre il ricevitore è inserito sull'altra diagonale (serrafili di antenna e di terra). Equilibrando il ponte per tentativi, con la adatta scelta delle impendenze (condensatori variabili da 500 $\mu\mu F$, induttanze variabili di circa 200 μH, il ricevitore dovrebbe risultare insensibile ai disturbi che agiscono sulla diagonale rete-terra, e mantenersi sensibile alle emissioni radio che agiscono sul lato antenna-terra del ponte;

c) dispositivi analoghi ai precedenti, applicabili quando

Fig. 2.

l'antenna sia collegata al ricevitore attraverso al primario di un trasformatore ad A. F., e consistenti nel collegare alla rete, attraverso un condensatore variabile, l'estremo del primario non collegato all'antenna, e nel mettere a terra il centro del primario stesso (fig. 2);

d) dispositivi applicabili agli aerei a telaio muniti di condensatore di accordo, tendenti a neutralizzare l'effetto

elettrostatico della rete, collegando una delle armature del condensatore con la terra, o con una piccola antenna interna, attraverso una capacità variabile (300 $\mu\mu F$ massimi) (fig. 3);

Fig. 3.

e) i dispositivi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) accoppiati coi filtri di cui alla lettera *a*) (figura 4).

Fig. 4.

113. — Sono misure favorevoli alla attenuazione dei disturbi nell'interno degli edifici:

a) la messa sotto cavo metallico, ben connesso a terra, di tutte le condutture elettriche interne;

b) l'adozione di una « ottima » presa di terra generale, e il suo efficace collegamento con tutte le parti metalliche elettricamente passive (tubature di gas, di acqua, ringhiere, grondaie, ecc.) e con le carcasse delle macchine elettriche eventualmente presenti, in modo da ridurre al minimo le differenze di potenziale che fra di esse tendessero a manifestarsi;

c) la messa a terra delle linee disturbatrici che entrano negli ambienti a mezzo di condensatori di circa 0,1 μF e la inserzione in esse di bobine di circa 100 μH prima dell'ingresso ed a valle dei condensatori.

PARTE SECONDA.

Riduzione dei disturbi all'origine.

Capo I.

Ferrovie e tranvie elettriche e relative segnalazioni elettriche.

211. — Tutti gli organi elettrici esistenti negli impianti di ferrovie o tranvie elettriche, devono essere costituiti e mantenuti in modo da evitare i contatti instabili e, per quanto possibile, le interruzioni accidentali delle correnti elettriche. In particolare i collegamenti elettrici tra motrice e rimorchio relativi ai vari servizi (campanelli, illuminazione, motocompressore, ecc.), devono essere assicurati con dispositivi di giunzione che li garantiscano contro ogni possibilità di contatti imperfetti, ovvero mediante organi multipli che ne assicurino in ogni caso la continuità.

212. — Dovrà essere assicurato un buon contatto dell'organo di presa di corrente delle motrici col filo di linea, mantenendo per quanto possibile costante la distanza fra il filo aereo e le rotaie.

Nei nuovi impianti, che non costituiscano semplici estensioni di altri già esistenti con prese a puleggia, dovranno essere possibilmente adottati sistemi di presa ad archetto o a pantografo. Gli organi di presa dovranno essere costituiti di sostanza e sagomati in forma adatta ad assicurare la maggior stabilità di contatto.

213. — Saranno da preferirsi le vetture completamente metalliche. In ogni caso i conduttori interni, specialmente quelli inerenti ai servizi di segnalazione e illuminazione, dovranno essere possibilmente in cavo isolato con guaina metallica accuratamente collegata alla massa generale della vettura.

214. — I motori ed il combinatore delle vetture tramviarie, se già non sono racchiusi in armature metalliche, dovranno essere completamente schermati. L'armatura o lo schermo dovranno essere in ottimo collegamento con la massa generale delle vetture. Giova alla protezione che le spirali di campo dei motori in serie vengano inserite dalla parte della linea piuttosto che della terra, sempre che non sia preferita l'adozione dei dispositivi di protezione di cui si tratta al Capo IV.

Tener presente che i motori di trazione disturbano specialmente nei periodi in cui sono disinseriti dalla linea.

215. — È consigliabile di inserire all'ingresso del filo di linea nella vettura una bobina di circa 200 μH, di sezione adeguata alla corrente di alimentazione, con un condensatore di circa 20 $m\mu F$ disposto a valle fra l'estremità di essa e la massa generale. Possono con vantaggio inserirsi bobine di circa 100 μH tra i feeders e la linea di contatto. Tali valori sono indicati a titolo di esemplificazione, e suscettibili di modificazione d'accordo con le Case costruttrici.

216. — Speciale cura dovrà essere posta per assicurare la bontà e la pulizia della linea ad evitare ogni scintillamento nel contatto con le ruote.

217. — Tutti i collegamenti relativi alle segnalazioni elettriche entro le zone abitate dovranno essere eseguiti in cavo sottopiombo o protetti con guaina metallica, e possibilmente interrati. I congegni degli scambi automatici, ed i motorini che servono i segnali a semaforo, devono essere racchiusi in scatole metalliche completamente chiuse, interrate o in buon collegamento con la terra.

Qualora gli schermi di cui sopra non fossero sufficienti ad impedire la emissione di disturbi, giova la inserzione di

Fig. 5.

qualche condensatore fra le linee e le guaine e scatole metalliche di custodia.

218. — Sono da evitare per quanto possibile i sistemi di segnalazione a contatto strisciante.

Nei sistemi di tale tipo già esistenti, e che non possono abolirsi, può essere consigliata l'adozione di un doppio filo

di contatto, e l'inclusione di appositi condensatori derivati (fig. 5) nonchè l'impiego, per le segnalazioni luminose, di lampade a minimo consumo, come quelle a luminescenza.

219. — Per le linee di alimentazione e le cabine di trasformazione dovranno essere osservate le norme speciali riportate nei capitoli seguenti.

Nelle vetture provviste di compressore si dovranno applicare sul relativo motore adatti dispositivi di protezione (Capo IV).

Analogamente per i motori che servono i semafori degli scambi automatici, valgono le norme stabilite in generale per i motori elettrici (Capo IV).

CAPO II.

Linee di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica.

221. — Tutti gli impianti per il trasporto e la distribuzione della energia elettrica, oltre ad essere costruiti a perfetta regola d'arte in conformità delle Norme generali dell'A. E. I. dovranno essere diligentemente sorvegliati e mantenuti in modo che sia assicurata la stabilità dei contatti ed evitata per quanto è possibile la formazione di efflluvi alla superficie dei conduttori e degli isolatori, nonchè di scariche e dispersioni verso terra.

222. — I punti delle linee di distribuzione a bassa tensione nei quali si chiude o si apre il circuito (interruttori, spine, ecc.) possono essere sorgenti di disturbo e pertanto, quando le aperture o chiusure siano frequenti, dovranno adottarsi dispositivi di protezione dei quali le figg. 6 e 7 danno due esempi.

Fig. 6. Fig. 7.

223. — Nelle linee ad altissima tensione è necessario che siano prontamente rimosse anche le minime cause di dispersione o i difetti anche saltuari di isolamento.

E inoltre importante che tutti i fili e corpi conduttori, disposti in vicinanza della linea, siano stabilmente messi a terra, o accuratamente isolati.

224. — Negli impianti di illuminazione stradale mediante accurata manutenzione dovranno essere evitati, in particolare:

a) contatti instabili nei supporti delle lampade e delle valvole fusibili, e nei raccordi mediante cordoni flessibili;

b) intermittenze e irregolarità nel funzionamento delle lampade ad arco;

c) difetti di isolamento di qualsiasi genere, anche relativamente piccoli.

CAPO III.

Centrali - Sottostazioni - Cabine di trasformazione.

231. — Tutte le installazioni elettriche e le condutture relative alle cabine di trasformazione, alle centrali ed alle sottostazioni, dovranno essere tenute in istato di perfetto funzionamento, ponendo speciale cura per evitare ogni dispersione, ogni contatto difettoso nelle condutture, ogni anomalia dei collettori e delle spazzole, e per assicurare il migliore isolamento degli organi ad alta tensione e la minima resistenza dei collegamenti con la terra.

CAPO IV.

Macchine elettriche.

241. — Dovranno essere tenuti rigorosamente puliti e, quando occorra, smerigliati, gli anelli ed i collettori delle macchine rotanti.

Speciali cure saranno poste nella manutenzione delle eccitatrici e delle altre macchine a corrente continua.

Nelle macchine con spazzole mobili dovrà essere accuratamente studiato il montaggio di queste ultime, in modo che esse non subiscano oscillazioni e assumano la posizione più adatta per evitare lo scintillamento.

242. — Nei motori con eccitazione in serie sarà da preferirsi la disposizione simmetrica degli avvolgimenti di campo, con la quale risulta intercalata una forte reattanza in ogni conduttore di alimentazione, specialmente utile per limitare la propagazione degli impulsi di bassa frequenza.

243. — Quando le prescrizioni precedenti non bastino alla eliminazione delle perturbazioni o non sia possibile la loro applicazione, si potrà ricorrere alla applicazione di condensatori atti ad assorbire le cariche inerenti alle momentanee sovratensioni ed a creare un passaggio, verso la massa della macchina e verso terra, alle correnti eventuali di alta frequenza.

Ove a ciò non siasi provvisto, com'è desiderabile, dalle stesse Case costruttrici, tali dispositivi potranno essere determinati praticamente per tentativi seguendo il criterio del passaggio graduale dalle soluzioni più alle meno semplici.

Gli schemi raccomandabili sono indicati nelle figg. 8 e 9.

Fig. 8. Fig. 9.

244. — Per i piccoli motori (da 5 a 10 HP) è, in generale, sufficiente la disposizione della fig. 8. I due condensatori avranno la capacità da 0,5 a 5 μF se trattasi di corrente continua, oppure di 0,1 μF se trattasi di corrente alternata. I condensatori dovranno essere provati ad una tensione tripla di quella d'esercizio della macchina.

245. — Quando non sia sufficiente l'applicazione di soli condensatori come avviene spesso nel caso di grandi motori (20 400 HP) si consiglia la disposizione della figura 9. Il tipo ed i valori più adatti delle impedenze dipendono dalla tensione e dalla corrente di esercizio. In generale saranno sufficienti bobine composte di 100 a 200 spire, del diametro di 12 a 15 cm., di filo di sezione tale da produrre una caduta di tensione trascurabile.

246. — I gruppi convertitori destinati alla trasformazione di corrente di una specie in quella di un'altra debbono considerarsi come aggregati di due macchine distinte funzionanti indipendentemente, e richiedono la applicazione, a ciascuna, di dispositivi appropriati. Valgono per questo caso gli schemi delle figg. 10 e 11.

CAPO V.

Raddrizzatori di corrente alternata e apparecchi per carica accumulatori.

251. — I raddrizzatori di corrente alternata che più frequentemente disturbano le radioaudizioni, sono quelli meccanici a vibrazione, impiegati talora per la carica di piccole

Fig. 10.

batterie di accumulatori. Quando non sia possibile sostituirli, tali raddrizzatori dovranno essere muniti di filtri formati da resistenze e condensatori disposti come nella fig. 12.

Fig. 11.

Possibilmente poi essi dovranno essere completamente schermati.

252. — I raddrizzatori ad arco dovranno possibilmente essere corredati di adeguate bobine di impedenza così alla entrata come alla uscita della corrente.

Fig. 12.

Le ondulazioni della corrente raddrizzata inerenti al numero limitato di fasi primarie e di alimentazione anodica, possono in massima parte eliminarsi mediante circuiti deri-

Fig. 13.

vati di assorbimento, sintonizzati per le principali armoniche superiori, oltre che per l'onda fondamentale.

Eventualmente possono anche derivarsi opportune capacità fra i circuiti di alimentazione anodica, all'ingresso della camera del vapore, e l'involucro metallico, e fra questo e l'uscita della corrente dal catodo (vedi fig. 13).

CAPO VI.

Insegne luminose.

261. — Quando il meccanismo di commutazione si trovi installato lontano dall'insegna luminosa, il conduttore di collegamento deve essere completamente schermato con involucro metallico messo a terra.

262. — Anche il meccanismo di commutazione deve di norma essere racchiuso in una scatola metallica messa a terra; in ogni caso esso dovrà almeno essere munito di condensatore di derivazione verso terra e, se del caso, anche di bobine di impedenza e di resistenze in serie nei punti di interruzione (fig. 14).

Fig. 14.

263. — Disturbi eventualmente dovuti ad insegne di tubi al neon potranno ridursi disponendo in parallelo con questi due condensatori, fra loro riuniti in serie e aventi il centro a terra, od anche disponendo tra l'insegna ed il fabbricato, a guisa di schermo, una fitta rete metallica messa a terra.

CAPO VII.

Apparecchi elettrici domestici - Suonerie elettriche Ascensori.

271. — Per tutti gli apparecchi elettromeccanici domestici che comprendono piccoli e medi motori a collettore, dovrà effettuarsi con la maggior cura la manutenzione e la regolazione delle spazzole secondo le norme di cui al Capo IV.

272. — A tutti i piccoli motori ai quali non sia possibile eliminare mediante la regolazione delle spazzole lo scintillamento, dovrà essere applicato un dispositivo di protezione analogo a quelli consigliati per le altre macchine elettriche.

Risultati soddisfacenti, compatibilmente con la necessaria semplicità di montaggio, si ottengono di solito inserendo fra le spazzole due condensatori da 0,1 μF provati a tensione convenientemente elevata, posti fra loro in serie e col punto centrale connesso elettricamente alla custodia metallica del motore, messa a sua volta a terra, attraverso una delle tubature dell'acqua, gas, riscaldamento.

273. — Gli apparecchi elettro-domestici muniti di regolatore automatico di temperatura, come i termofori, ferri da stiro, ecc., dovranno essere provvisti nei limiti del possibile di apposito condensatore (da circa 0,1 μF) che shunti lo interruttore automatico.

274. — Nelle suonerie elettriche è consigliabile una distribuzione simmetrica (fig. 15) del circuito del vibratore, in

maniera che in ognuno dei conduttori si trovi inserita una delle due bobine del magnete, che funzionerà da impedenza. Il contatto del vibratore dovrà inoltre essere shuntato con un condensatore di capacità sino a 1 μF, in serie con una resistenza di 50 ÷ 100 ohm (fig. 15).

Fig. 15.

275. — Per gli ascensori e i montacarichi valgono le norme relative alle macchine elettriche in generale (cfr Capo IV). Sarà inoltre verificato a brevi e prestabiliti intervalli di tempo il funzionamento dei relais dei piani al fine di eliminare le imperfezioni dei contatti striscianti, ricambiando quando occorre i bastoncini di carbone e le mollette che si rendessero difettosi.

276. — Agli impianti interni di illuminazione sono da applicare le stesse norme elencate per quelli esterni al 224.

Capo VIII.

Apparati medicali e depuratori di gas.

281. — Per tutti gli apparati medicali muniti di macchine elettriche rotanti (trapani per dentisti, apparecchi per massaggi, ecc.) valgono le norme relative ai piccoli motori (Capo IV e Capo VII).

Fig. 16.

282. — Pei vibratori degli apparati medicali, destinati ad eccitare oscillazioni ad alta frequenza, è consigliabile la disposizione simmetrica degli avvolgimenti dell'interruttore (cfr. schema fig. 17).

Fig. 17.

283. — Gli apparati medicali che utilizzano fenomeni ad alta frequenza devono essere almeno muniti di sistema di blocco e filtro secondo lo schema della fig. 17.

I circuiti sede di oscillazioni ad alta frequenza devono possibilmente essere racchiusi in involucri metallici completi (schermi), collegati alla terra ed ai capi del circuito di ingresso a mezzo di condensatori.

Possibilmente dovrà essere schermato tutto l'ambiente in cui essi si trovano.

284. — Gli apparati ad irraggiamento per massaggio elettrico ad a. f. comprendenti un tubo a gas rarefatto attraverso il vetro del quale passa la corrente ad alta frequenza che viene applicata al paziente, e che sono in generale unipolari come mostra la fig. 16, producono minori disturbi quando siano modificati secondo lo schema della fig. 17. L'anello che circonda il trasformatore deve essere utilizzato come punto neutro delle oscillazioni delle bobine, al quale si appoggia una mano del paziente, così da chiudere il circuito attraverso il corpo dello stesso, e diminuire conseguentemente lo irradiamento.

285. — La inserzione e disinserzione degli apparecchi per diatermia deve essere fatta sempre con gli elettrodi già applicati sul paziente. Nel caso che questa norma non venga osservata è consigliabile applicare ai morsetti di alimentazione condensatori in derivazione ed impedenze in serie come è indicato in fig. 17.

286. — Negli impianti per la produzione di raggi X, alimentati mediante raddrizzatori meccanici, si dovranno smorzare mediante forti resistenze (da 10.000 a 100.000 ohm) le oscillazioni generate dalle eventuali scintille. Come è indicato nella fig. 18, le resistenze dovranno applicarsi immediatamente vicino ai morsetti e tutto il raddrizzatore dovrà possibilmente essere racchiuso in un involucro metallico.

Fig. 18.

Nei conduttori ad alta tensione, che adducono al tubo di Roentgen, dovranno essere applicate, una accanto al tubo ed una accanto alla macchina generatrice, due impedenze per alta frequenza (100 μH circa). Analoghe impedenze saranno inserite nei conduttori che alimentano il filamento incandescente.

I raddrizzatori a tubi elettronici dovranno essere preferiti nella progettazione dei nuovi impianti.

Se l'alimentazione è fatta con corrente continua, e l'alta tensione è ottenuta con un convertitore, valgono per questo ultimo le norme relative alle macchine elettriche rotanti (cfr. Capo IV).

Fig. 19.

287. — Negli impianti per la epurazione elettrostatica dei gas devono essere ridotte al minimo le perturbazioni dovute

alla presenza eventuale del raddrizzatore secondo le norme del precedente n. 286. Inoltre:

a) dovrà essere impedita la propagazione di oscillazioni elettriche lungo i conduttori che collegano il raddrizzatore alla camera di purificazione, inserendo in serie all'uscita dal raddrizzatore delle forti resistenze da 10.000 a 100.000 ohm (fig. 19), ovvero delle impedenze per a. f. di circa 100 μH e di trascurabile capacità. È consigliabile inserire più bobine in serie invece di una sola, avendo cura che non si verifichino fra loro degli accoppiamenti capacitativi;

b) vicino alla camera di purificazione e parallelamente ad essa, potranno essere disposti dei conduttori messi a terra, che assorbiranno in parte l'energia irradiata dall'elettrodo ad alto potenziale;

c) il conduttore che adduce all'elettrodo di alto potenziale dovrà essere per tutta la sua estensione schermato con guaina metallica messa a terra;

d) anche in questi impianti riusciranno preferibili, ai raddrizzatori rotanti, quelli a tubi elettronici in quanto questi non danno in genere luogo a perturbazioni.

CAPO IX.

Impianti telegrafici e telefonici.

291. — Speciale cura dovrà essere posta nella manutenzione di quegli organi elettrici degli impianti di telefonia e telegrafia, che per l'ufficio loro possono originare oscillazioni e. m.

Saranno specialmente considerati come tali:

a) gli interruttori, gli invertitori, i commutatori, i tasti di manipolazione, i relais;

b) i vibratori, gli alternatori, le suonerie e gli organi per la produzione di impulsi di chiamata;

c) i dischi combinatori degli apparati telefonici automatici;

d) gli organi di selezione nei pannelli delle centrali automatiche.

292. — I dispositivi di cui alla lettera *a*) dovranno essere possibilmente shuntati da capacità dell'ordine di 1 μF ed eventualmente muniti di filtri del tipo di quelli delle figure 6 e 7.

293. — Per gli organi di cui alla lettera *b*) valgono le prescrizioni stabilite per i vibratori delle suonerie (Capo VII) e per le macchine elettriche in generale (Capo IV).

294. — Negli apparati telefonici automatici di abbonato potrà inserirsi utilmente sui contatti interruttori del disco

Fig. 20.

di chiamata una capacità dell'ordine di 1 μ F isolata a 500 volt.

295. — Per gli organi di cui alla lettera *d*) ed in generale per tutti quelli delle centrali automatiche, occorre evitare la irradiazione delle perturbazioni dalle parti metalliche dei selettori ed il loro propagarsi nelle linee di abbonato. A tale scopo:

a) l'uscita delle linee dovrà essere fatta in cavi sotterranei con guaina messa a terra;

b) gioverà disporre opportuni filtri per ciascuna linea di abbonato (bobine d'impedenza in serie ai conduttori e piccole capacità in parallelo), come indicato dalla fig. 20;

c) dovrà essere provveduto ad una efficace schermatura dei pannelli dei selettori nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

296. — La propagazione degli eventuali disturbi prodotti dagli impianti telegrafici multipli, celeri, stampanti e dai telescrittori, può essere evitata od almeno attenuata inserendo sulla linea alla uscita dell'apparecchio un'adeguata induttanza; per es. una bobina a nido d'ape di circa 400 spire (resistenza 9,5 ohm, induttanza 10 mH) o meglio adottando lo schema della fig. 20.

297. — Dovranno per quanto possibile evitarsi i circuiti telefonici costituiti da un solo filo con ritorno per la terra.

(5314)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1933.
Nomina del sig. La Cava Francesco a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig Sacerdoti Renato fu Dino, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il signor La Cava Francesco di Francesco, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. La Cava Francesco è nominato rappresentante del sig. Sacerdoti Renato, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 24 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione mediante incorporazione nella Società anonima Cereali, con sede in Torino, della Società anonima Molini Angelo Toso, ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima Cereali, avente sede in Torino, con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione mediante incorporazione della Società anonima Molini Angelo Toso, Immobiliare Bassanese, aventi entrambe sede in Venezia, Molino Rosada, avente sede in Treviso, e Molino di Bassano in Bassano del Grappa, nella predetta Società anonima Cereali;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione stessa;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione mediante incorporazione nella Società anonima Cereali, avente sede in Torino, delle Società anonime Molini Angelo Toso, Immobiliare Bassanese, aventi entrambe sede in Venezia, Molino Rosada, avente sede in Treviso, e Molino di Bassano, con sede in Bassano del Grappa, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione ed alle altre che in occasione della fusione stessa saranno deliberate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni previste dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *Il Gazzettino* di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5345)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-53 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Travizan Francesco di Stefano e fu Lucia Makuz, nato a Gorizia il 2 febbraio 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1529)

N. 50-57 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tronkar Francesco fu Giuseppe e di Maria Reja, nato a Gorizia il 23 aprile 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Alberto, nato a Gorizia il 27 novembre 1908, figlio;
Tronkar Evelina, nata a Gorizia il 26 luglio 1910, figlia;
Tronkar Francesco, nato a Gorizia il 5 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1530)

N. 50-58 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Tronkar Antonio fu Andrea e fu Giuseppina Bragantic, nato a S. M. Quisca il 6 gennaio 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tronkar Luigi, nato a Gorizia il 2 settembre 1906, figlio;
Tronkar Emilia fu Martino Gasparin, nata a Salona il 18 ottobre 1889, moglie;
Tronkar Ernestina di Antonio, nata a Smarje il 12 gennaio 1918, figlia;
Tronkar Vittoria di Antonio, nata a Rudnik l'11 febbraio 1920, figlia;
Tronkar Daniela di Antonio, nata a Gorizia l'11 febbraio 1927, figlia;
Tronkar Stanislao di Antonio, nato a Malo Racna il 13 novembre 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1531)

N. 50-70 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tronkar Caterina fu Francesco e fu Rosalia Kresevic, nata a S. M. Quisca il 17 novembre 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1532)

N. 50-71 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tronkar Ferdinando di Giovanni e fu Maria Comianz, nato a S. M. Quisca il 4 marzo 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Troncar ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Tronkar Maria di Michele Znidarcic, nata a Gorizia il 2 marzo 1903, moglie;
Tronkar Stanislao, nato a Gorizia il 20 giugno 1926, figlio;
Tronkar Danilo, nato a Gorizia il 6 luglio 1927, figlio;
Tronkar Elvina, nata a Gorizia il 20 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1533)

N. 50-59 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giuseppe fu Giuseppe e di Anna Cobau, nato a Gorizia l'11 febbraio 1858 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Tomsig Caterina fu Antonio Danielig, nata a Caporetto il 28 dicembre 1865, moglie;
Tomsig Enrico, nato a Gorizia il 5 dicembre 1892, figlio;
Tomsig Giglio, nato a Gorizia il 12 febbraio 1898, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1534)

N. 50-60 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giovanni di Giovanni e della fu Marianna Macuz, nato a Gorizia il 21 giugno 1863 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Gioseffa di Giuseppe Lutmann, nata a Gorizia il 30 ottobre 1871, moglie;
Tomsig Giovanni, nato a Gorizia il 16 novembre 1903, figlio;
Tomsig Mario, nato a Gorizia il 29 luglio 1898, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1535)

N. 50-61 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giuseppe del fu Antonio e della fu Caterina Culot, nato a Gorizia il 6 marzo 1853 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1536)

N. 50-62 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giovanni del fu Valentino e della fu Maria Grusovin, nato a Gorizia il 15 dicembre 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Antonia fu Andrea Zulian, nata a Gorizia il 24 maggio 1889, moglie;
Tomsig Giovanni, nato a Gorizia il 7 dicembre 1911, figlio;
Tomsig Angelo, nato a Gorizia il 28 marzo 1913, figlio;
Tomsig Bruno, nato a Gorizia il 4 aprile 1922, figlio;
Tomsig Maria, nata a Gorizia il 10 settembre 1923, figlia;
Tomsig Antonio, nato a Gorizia il 12 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1537)

N. 50-63 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomsig ved. Filomena nata Boschin di Valentino e di Anna Marussig, nata a Gorizia il 28 novembre 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Anna fu Giuseppe, nata a Gorizia il 23 febbraio 1908, figlia;
Tomsig Elisa fu Giuseppe, nata a Gorizia il 12 aprile 1910, figlia;
Tomsig Antonio fu Giuseppe, nato a Gorizia il 24 gennaio 1920, figlio;
Tomsig Maria fu Giuseppe, nata a Gorizia il 13 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1538)

N. 50-64 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomsig Augusta di Enrico e della fu Filomena Peteani, nata a Gorizia il 21 giugno 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Libera, nata a Gorizia il 18 luglio 1887, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1539)

N. 50-65 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsig Giuseppe fu Giuseppe e di Maria Nanut, nato a Merna il 3 luglio 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsig Luigia fu Ambrogio Turri, nata a Gorizia il 29 dicembre 1900, moglie;
Tomsig Giuseppe, nato a Gorizia il 24 dicembre 1921, figlio;
Tomsig Savo, nato a Gorizia il 27 aprile 1923, figlio;
Tomsig Danilo, nato a Gorizia il 24 marzo 1925, figlio;
Tomsig Aurora, nata a Gorizia il 23 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1540)

N. 297 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Gioacchino figlio del fu Giovanni e di Maria Bracco, nato a Neresine il 28 febbraio 1894, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Adriana Zuclich di Giovanni e di Sucich Adriana nata a Neresine il 25 marzo 1909, ed al figlio Giovanni, nato a Neresine il 25 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2493)

N. 298 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Sattalich, nato a Neresine il 4 novembre 1857, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica

Carlich fu Giovanni e fu Gaspara Barcovich, nata a Neresine il 29 ottobre 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2494)

N. 299 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Giovanni figlio di fu Giovanni e della fu Maria Bracco, nato a Neresine il 15 aprile 1880, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Abramo della def.ta prima moglie, Tomasina Toich, nato a Neresine il 28 agosto 1906, ed alle figlie della def.ta seconda moglie, Maria Rucconich, nate a Neresine: Maria, l'8 ottobre 1909; Neve, il 9 gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2495)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 25 luglio 1933-XI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo.

(5350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 359.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 175561 di annue L. 620, intestato a Foti Vega Angiolina di Antonino, moglie di Agliră Giuseppe, domiciliata in Gerace Superiore (Reggio Calabria), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite
del 31 luglio 933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.801
Inghilterra (Sterlina)	63.18
Francia (Franco)	74.20
Svizzera (Franco)	366.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13 —
Cecoslovacchia (Corona)	56.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.225
Id 3,50 % (1902)	76.95
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.40
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.075
Id. id. id. 1940	102.775
Id. id. id. 1941	102.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.475

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 60 posti di assistente lavori in prova, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1550 del 19 gennaio 1933-XI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/97470 in data 26 giugno 1933 - Anno XI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 60 posti di assistente lavori in prova - gruppo *B*.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Mancinelli Eugenio.
2. Giacovelli Giovanni.
3. Zoccali Stefano.
4. Burci Arnaldo.
5. Crisostomi Ferruccio.
6. Rosa Ermanno.
7. Sempio Carlo.
8. Buratti Agostino.
9. Spadaro Domenico.
10. Briganti Cesare.
11. Gianassi Vittorio.
12. Bosco Ugo.
13. Pagano Salvatore.
14. Damia Renato.
15. Martinazzo Perolon Battista.
16. Parisi Fausto.
17. Gagliati Pietro.
18. Oliva Geremia.
19. Bossi Angelo.
20. Rossi Giuseppe Giovanni.
21. Pandolfino Attilio.
22. Pantella Libero.
23. Liverani Paolo.
24. Milani Antonio.
25. Lenzi Bruno.
26. Pellegrini Osvaldo.
27. Cianfanelli Giuseppe.
28. Savarino Giovanni.
29. Branda Carlo.
30. Pertile Luigi.
31. Solzi Italo.
32. Mattioli Luigi.
33. Rossi Vittorio.
34. Innocenti Alberto.
35. Ciampi Mario.
36. Lo Cicero Fernando.
37. Monti Alberto.
38. Bellone Giovanni.
39. Coppola Orazio
40. Bramante Federico.
41. Menso Stefano.
42. Gargani Cesare.
43. Sardi Alessandro.
44. Cuccia Saverio.
45. Fratangelo Augusto.
46. Brunelli Giuseppe.
47. Delmonte Tancredi.
48. Spanò Tommaso.
49. Sortino Rocco.
50. Galmonte Carlo.
51. Moggio Augusto.
52. Zorzetti Guido
53. Biasetti Gino.
54. Mariani Mario.
55. Rosoni Romolo.
56. Antonini Giovanni.
57. Panti Nestore.
58. Biancastelli Americo.
59. Bono Pietro.
60. Gherardi Carlo.
61. Bello Vincenzo.
62. Benedetto Lorenzo.
63. Coacci Enrico.
64. Del Vacchio Nicola.
65. Magaudda Placido.
66. Stancari Francesco.
67. Bernardis Antonio.
68. Smorfa Vincenzo.
69. Gorni Lino
70. Menato Alfredo.
71. La Rosa Bernardo.
72. Mosetti Vittorio.
73. Astorri Luigi.
74. Squicciarini Giacomo.
75. Granata Alfonso.
76. Gorelli Angiolo.
77. Ostanello Luigi.
78. Mattone Tullio.
79. Pardi Angelo.
80. Tolu Dino.
81. Filippello Vincenzo.
82. Scozza Manlio.
83. Saviolo Attilio.
84. Alberani Aldo.
85. Millo Mario.
86. Tebaldi Virgilio.
87. Arcangeli Alfredo.
88. Mollica Mario.
89. Minarelli Eldo.
90. Quargnali Giovanni.
91. Santini Bartolomeo.
92. Torracca Mario.
93. Ragno Giuseppe.
94. Oliva Bruno.
95. Bedin Amilcare.
96. Reali Mario.
97. Tani Balduino.
98. Alparone Antonino.
99. Cesarini Cristo Libero.
100. Costanzo Natale.

(5339)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1551 del 19 gennaio 1933-XI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/97472 in data 26 giugno 1933 - Anno XI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Gambacciani Bruno.
2. Mucelli Nicola.
3. Sommella Vincenzo.
4. Giorgi Giuseppe.
5. Scorzoni Roberto.
6. Buratti Cesare.
7. Santolicandro Romolo.
8. Barillari Mario.
9. Balestri Ivo.
10. Menicanti Giordano.
11. Satolli Francesco.
12. Prezioso Liabordo.
13. Lombi Franco.
14. Bricca Francesco.
15. Celsan Pio.
16. Vecchioni Eraldo.
17. Strolin Mario.
18. Marchegiani Gabriele.
19. Troya Leonida.
20. Bovo Vittorio.
21. Lepore Gaetano.
22. Broglia Luciano.
23. Castellani Giulio.
24. Tessitore Raffaele.
25. Anastasio Armando.
26. Binelli Ezio.
27. Amorico Modestino.
28. Maisano Antonino.
29. Cesareo Letterio.
30. Calò Giuseppe.
31. Furgi Luigi.
32. Paparello Giuseppe.
33. Preti Mario.
34. Zaina Enrico.
35. Pampana Adriano.
36. Arduini Fernando.
37. Petillo Vincenzo.
38. Favilli Tito Vezio.
39. Bernetti Carlo.
40. Pierangeli Piero.
41. Santini Andrea.
42. Viti Mario.
43. La Rocca Emilio.
44. Bellucci Bruno.
45. Bonollo Valentino.
46. Baldassarre Michele.
47. Dall'Olio Alfredo.
48. Colangelo Dario.
49. Modista Giuseppe.
50. Melillo Michele.
51. Ferrante Prospero.
52. Taverna Giuseppe.
53. Rainero Emilio.
54. Falcioni Gino.
55. Gavazzi Guerrazzo.
56. Demaldè Remigio.
57. Giannini Antonio.
58. Mazzeo Roberto.
59. Venturi Francesco.
60. Saccon Luigi.
61. Raimo Pasquale.
62. Curzi Armando.
63. Campostano Camillo.
64. Monterubbianesi Alceo.
65. Repossi Enrico.
66. Onorato Alfredo.
67. Marcantoni Gino.
68. Torelli Nunzio.
69. Fiaschini Giuseppe.
70. Carrozzoni Manlio.
71. Gerosa Enzo.
72. Lateano Giovanni Battista.
73. Fauro Giovanni.
74. Rucci Raffaele.
75. Tarabbo Bruno.
76. D'Agostino Salvatore.
77. Bellani Marco.
78. De Lucia Angelo.
79. Valeriani Ottorino.
80. Bruni Filippo.
81. Benedetti Enrico.
82. Giuffrida Ignazio.
83. Cerri Luigi.
84. Seri Romolo.
85. Zavatti Adriano.
86. Sarchiapone Pasquale.
87. Iommi Mario.
88. Martella Mario.
89. Manini Giovanni.
90. Bissanti Donato.
91. Sergi Paolo.

(5340)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.